



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

ANCHE AI SENSI DELL'ART.56 C.P.A.

Per il dott. **Giuseppe Gabriele Finocchiaro** (CF: FNCGPP92C20C351W) nato a Catania il 20/03/1992 e residente ad Aci Sant'Antonio in Via De Gasperi n.9, rappresentato e difeso giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41. Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

▪ **Ricorrente**

Contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente e del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;



- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione d'esame** per il concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

▪ **Resistenti**

E nei confronti di

- Avv. **Claudia Maria Paola Acquaviva**, con domicilio a Catania (CT) in Via Vincenzo Casagrandi n.16 (95123);
- Avv. **Francesca Angius**, con domicilio a Cagliari (CA) in Via Tiziano n.3 (09128);

- **Controinteressati**

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- per quanto di ragione, del **provvedimento, pubblicato sull'area personale del ricorrente il 15/06/2022, di esclusione dal concorso per l'annullamento "per incompatibilità con quanto descritto nel bando"** delle candidature presentate dal **ricorrente** sia per il profilo "Tecnico di amministrazione" di cui all'art.1 lett. e) del Bando per il Distretto della C.A. di Catania (Codice AMM – CT) che per il profilo professionale "Tecnico Analista di Organizzazione" di cui all'art.1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC), entrambi relativi al "*concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da*



inquadrate tra il personale del Ministero della Giustizia” di cui al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 aprile 2022, nella parte in cui tale atto annulla ingiustamente entrambe le candidature comportando la conseguente esclusione del candidato dal concorso per aver presentato la domanda per due profili anziché uno (doc.1 – 2 - 3);

- per quanto di ragione delle **due graduatorie pubblicate ex art.6 del Bando sul sito istituzionale www.riqualificazione.formez.it in data 9/06/2022 e contenenti gli ammessi a seguito della valutazione dei titoli alla prova scritta del concorso** in oggetto, relativi al profilo “Tecnico di amministrazione” di cui all’art.1 lett. e) del Bando per il Distretto della C.A. di Catania (Codice AMM – CT) e al profilo professionale “Tecnico Analista di Organizzazione” di cui all’art.1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC), nella parte in cui NON includono il ricorrente e di fatto lo escludono dal concorso per entrambi i profili (doc.4 - 5);
- Per quanto occorrer possa, del richiamato **Bando di concorso** per *“la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, indetto dalla Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM e pubblicato nella G.U.R.I. n.26 del 1/04/2022 da considerarsi lesivo laddove l’art.1 e l’art.4 fossero interpretati, pur in assenza di una espressa clausola specifica, nel senso che la domanda presentata dal candidato per più di un profilo professionale messo a concorso comporti l’automatica esclusione dalla selezione e, quindi, da tutti i profili scelti **(doc.6);**
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto ma comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

§§

FATTO

1. Con Bando pubblicato in G.U.R.I.n.26 del 1/04/2022 la Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha indetto il *concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza,*



fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia” (cfr. già doc.6);

2. Il Bando ha previsto che il personale (1660 unità) da inquadrare presso il Ministero della giustizia si sarebbe dovuto suddividere tra la Corte di Cassazione e diversi distretti di Corte d’Appello (ognuno contraddistinto da un codice) nei seguenti profili professionali:
 - Lettera a) “profilo di tecnico IT senior, area terza, fascia economica F1”;
 - Lettera b) “profilo di tecnico di contabilità senior, area terza, fascia economica F1”;
 - Lettera c) “profilo di tecnico di edilizia senior, area terza, fascia economica F1”;
 - Lettera d) “profilo di tecnico statistico, area terza, fascia economica F1”;
 - Lettera e) “profilo di tecnico di amministrazione, area terza, fascia economica F1”;
 - Lettera f) “profilo di analista di organizzazione, area terza, fascia economica F1”.
3. L’art.1 c.2 del Bando ha previsto poi che il candidato avrebbe potuto presentare domanda PER UNO SOLO DEI PROFILI e, nel profilo scelto, per uno solo dei codici di concorso indicati dal comma 1, come confermato anche dall’art.4 c.2 relativo alle modalità di presentazione della domanda che *“può essere presentata per uno solo dei profili e, nel profilo scelto, per uno solo dei codici di concorso di cui al precedente art.1, comma 1”* e nel modulo dovrà contenere, tra le altre dichiarazioni, *“il possesso dei titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art.6”*.
4. Ed infatti, per selezionare i candidati più meritevoli, l’art.3 del Bando ha stabilito che il concorso si sarebbe dovuto espletare in base alle seguenti procedure:
 - a. **Valutazione dei titoli**, secondo la disciplina dell’art.6, distinta per i profili professionali e i codici di concorso e *“avverrà mediante il ricorso a piattaforme digitali”*; tale valutazione *“è finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati per ciascun profilo e per ciascun codice di concorso ... pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a concorsi ... ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all’art.7”*;
 - b. **Prova scritta** secondo la disciplina indicata dall’art.7;



- c. **Graduatoria finale di merito per ciascun profilo e ciascun codice di concorso**
"sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta".

*

5. Il ricorrente ha erroneamente presentato la propria candidatura sulla piattaforma web del Formez sia per il profilo Codice Tecnico di amministrazione di cui all'art.1 lett. e) del Bando per il Distretto della C.A. di Catania (Codice AMM – CT) registrando la domanda il 28/04/2022 alle ore 10:57:40 che al profilo professionale Tecnico Analista di Organizzazione di cui all'art.1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC) registrando la domanda il 28/04/2022 alle ore 10:41:28 (**doc.7 e 8**).
6. Tuttavia, con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione ha ingiustamente annullato **entrambe le candidature ed escluso il ricorrente dalla selezione**, riconoscendo una "**incompatibilità**" rispetto a quanto descritto dal Bando con riferimento all'obbligo di presentare la domanda per uno solo dei profili e nel profilo prescelto, per uno solo dei codici di concorso, nonostante tale obbligo non fosse previsto dalla "*lex specialis*" a pena di esclusione.
7. Ne deriva che l'Amministrazione non ha consentito al ricorrente di mantenere una delle due candidature ma lo ha escluso automaticamente dal concorso, nonostante entrambe le domande siano state acquisite regolarmente dal sistema e senza neppure attivare il "soccorso istruttorio" al fine di permettere allo stesso di scegliere il profilo su cui concorrere; ciò neppure a seguito dell'apposita richiesta di riesame della posizione presentata dal candidato in data 15/06/2022 per l'ammissione alla prova scritta (previa valutazione dei titoli) a cui non è stato dato alcun riscontro (**Doc.9**).
8. Si precisa da subito che, laddove l'Amministrazione avesse permesso al candidato di "scegliere" uno dei due profili selezionati a cui partecipare lo stesso avrebbe indicato quello relativo al profilo di cui all'art.1 lett. e) del Bando e cioè "tecnico di amministrazione, area terza, fascia economica F1" di cui al codice "AMM – CT".
9. Per quanto accaduto, il ricorrente si trova costretto a proporre il presente ricorso per annullare l'illegittimo provvedimento di esclusione e ottenere la possibilità di



scegliere il profilo a cui concorrere per partecipare alla selezione o, quantomeno, di concorrere per quello che è stato scelto con la prima domanda di partecipazione e cioè il profilo di “Tecnico Analista di Organizzazione” (domanda presentata il 28/04/2022 alle ore 10:41:28).

10. Gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.2 E 4 C.2 DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, NON DISCRIMINAZIONE, RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E DEL PRINCIPIO DI STRETTA INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE ESCLUDENTI, DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E “FAVOR PARTECIPATIONIS”; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ILLOGICITÀ, DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, DEL TRAVISAMENTO E DELL’ARBITRARIETÀ: NELLA PARTE IN CUI L’ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DAL CONCORSO NON È PREVISTA ESPRESSAMENTE TRA LE IPOTESI TASSATIVE INDICATE DAL BANDO E, COMUNQUE, LADDOVE COSTITUISCE UNA SANZIONE SPROPORZIONATA DA IMPUTARSI ESCLUSIVAMENTE AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE CHE HA TRATTO “IN ERRORE” IL CANDIDATO.

Il ricorrente è stato ingiustamente penalizzato con l’esclusione dal concorso a causa della propria disattenzione che l’ha portato a compilare 2 diverse domande per 2 diversi profili professionali previsti dal Bando e cioè: “Tecnico di amministrazione” di cui all’art.1 lett. e) del Bando per il Distretto della C.A. di Catania (Codice AMM – CT) di cui alla domanda del 28/04/2022 delle ore 10:57:40 e il profilo professionale “Tecnico Analista di Organizzazione” di cui all’art.1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC) di cui alla domanda del 28/04/2022 delle ore 10:41:28.

In sostanza, l’Amministrazione ha annullato entrambe le candidature che, in questo modo, si sono “elise” a vicenda senza consentire al ricorrente di scegliere uno dei due profili selezionati o, quantomeno, di permettere allo stesso di partecipare al profilo la cui domanda era stata inviata per prima (quello di Tecnico Analista di Organizzazione inoltrata il 28/04/22 alle ore 10:41:28).

Eppure, se è vero che gli art.1 c.2 e 4 c.2 del Bando stabiliscono l’obbligo per il candidato di presentare la domanda per uno solo dei profili (e nel profilo scelto, per uno solo dei codici di concorso) è altrettanto vero che tale prescrizione non è prevista a pena di esclusione come altre espressamente indicate dal Bando e l’annullamento di entrambe



le domande (e la conseguente esclusione dal concorso) è piuttosto imputabile a un malfunzionamento e/o carenza della procedura automatizzata.

L'annullamento di entrambe le candidature e la conseguente esclusione dal concorso si palesa dunque assolutamente irragionevole e sproporzionata ai danni del ricorrente.

Sotto un primo profilo, è doveroso precisare che l'esclusione disposta ai danni del ricorrente a seguito della doppia presentazione della domanda di partecipazione costituisce una SANZIONE SPROPORZIONATA e soprattutto **non prevista espressamente dal Bando.**

La "*lex specialis*" non prevede infatti quale motivo di esclusione dal concorso la presentazione di due domande di partecipazione per due diversi profili messi a concorso ma semplicemente l'obbligo di presentare una sola domanda e ciò va inteso nel senso che solo una domanda potrà essere presa in considerazione ai fini della selezione.

Il provvedimento di esclusione impugnato è quindi illegittimo per difetto assoluto del presupposto e per evidente violazione della "*lex specialis*", quindi il fondamento della presente censura trova conferma nel pacifico principio di "**stretta interpretazione delle clausole escludenti**" ovvero del divieto di qualsivoglia interpretazione analogica o estensiva.

Sul punto, in una vicenda analoga, il Giudice Amministrativo ha avuto modo di chiarire che i difetti della domanda di partecipazione al concorso "*possono determinare l'esclusione dalla partecipazione solo se ciò è espressamente previsto dal Bando*" (Cfr. **Tar Campania n.33/2005**) e, di recente, Codesto Tribunale ha confermato che in assenza di una chiara e tassativa previsione, conformemente ad un ormai consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, una mera irregolarità non può essere considerata quale causa di esclusione dal concorso (cfr. **Tar del Lazio n.4805/2021**).

Inoltre, sotto altro profilo, va rappresentato che il sistema telematico ha comunque tratto in errore il candidato permettendogli di presentare due diverse domande di partecipazione, regolarmente acquisite dal sistema.

Sul punto, giova premettere che è pacifica la volontà del dott. Finocchiaro di partecipare alla procedura di cui trattasi come confermato dall'avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione (2 tasse addirittura) e dal tempestivo inoltro delle domande entro i termini di



scadenza previsti dal Bando, come risulta dalle ricevute rilasciate dal sistema (**Doc.10 - 11**).

Proprio le ricevute rilasciate dal sistema attestano la comunicazione di corretta iscrizione a entrambi i profili e, seppure le stesse sono state generate automaticamente, vanno imputate comunque alla sfera dell'Amministrazione che, al momento dell'acquisizione della domanda, avrebbe dovuto/potuto prevedere un "meccanismo" di arresto della procedura di compilazione della seconda domanda dopo l'inoltro della prima. In altri termini, si sostiene che il sistema informatico avrebbe dovuto generare un avviso al candidato dopo l'inoltro della prima domanda di partecipazione per impedirgli di presentarne un'altra, comunque, di rimediare all'errore entro i termini previsti dal Bando per l'iscrizione alla selezione mentre, all'opposto, è accaduto che il sistema ha acquisito entrambe le domande per poi procedere successivamente (in data 15/06/22) al loro reciproco annullamento e alla conseguente esclusione del candidato.

Di conseguenza, l'esclusione dalla procedura è logicamente attribuibile alle carenze e/o al malfunzionamento della procedura automatizzata, che avrebbe dovuto riscontrare la situazione irregolare e permettere al ricorrente di emendare al proprio errore o comunque impedirgli di commetterlo e/o avvisarlo in fase di compilazione della seconda domanda. Al contrario, il sistema ha generato 2 ricevute di partecipazione ai concorsi che rappresentano una chiara attestazione di regolarità generata dal sistema generando così **il legittimo AFFIDAMENTO** del candidato circa la correttezza degli adempimenti eseguiti. In questo senso, la determinazione di esclusione del candidato si pone in aperto contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione e non discriminazione enunciati dall'art.12 del D.lgs.n.82/2005 (CAD) e, in generale, con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis* che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale anche se gestita in modalità telematica (*cf. TAR Friuli n.373/2019; Tar del Lazio n.1546/2011*); principi che risultano inevitabilmente violati nella specie atteso che le disfunzioni o piuttosto le inadeguatezze del sistema hanno prodotto effetti pregiudizievoli a carico del ricorrente che, affidandosi alla modalità di iscrizione telematica e benché obbligato ad osservare le procedure non è tenuto a prevederne i malfunzionamenti né tantomeno a diffidare della comunicazione attestante il buon esito dell'auspicata iscrizione.



Tutto ciò porta all'inevitabile conclusione che è da considerare iniqua e illegittima un'esclusione basata NON su elementi **sostanziali** quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva **tardività** della domanda ma piuttosto solo su circostanze formali imposte dal sistema telematico non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente (Cfr. *Tar del Lazio n.7368/2018*).

Nella specie, giova puntualizzare che il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per partecipare a entrambi i profili di concorso, che le procedure di presentazione delle domande si sono concluse con esito positivo e soprattutto che le due domande sono state inoltrate entro i termini previsti dal Bando.

Tra l'altro, per il "*favor participationis*", è doveroso aggiungere da ultimo che il Bando prevede l'ammissione alle prove scritte un numero di candidati pari a 20 volte il numero dei posti messi a concorso e che, come si evince dalle graduatorie, in nessuno dei due profili indicati dal ricorrente tale numero è stato raggiunto.

Alla luce di tutto ciò, non sussiste quindi alcuna valida ragione per escludere il candidato dalla selezione.

§§

II. VIOLAZIONE DELL'ART.6 L.N.241/90, VIOLAZIONE DELL'ART.1 C.2 BIS L.N.241/90 E DELL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE; OMESSA ATTIVAZIONE DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO"; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE, DELLA CARENZA ISTRUTTORIA, DELL'ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO L'ERRORE SCUSABILE DEL RICORRENTE NELLA DOPPIA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E NON HA ATTIVATO IL "SOCCORSO ISTRUTTORIO" PER PERMETTERE ALLO STESSO DI PRESERVARE UNA DELLE DUE CANDIDATURE AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE.

Sotto un altro profilo è evidente che quanto accaduto al ricorrente si configura come un banale errore, facilmente emendabile con l'intervento dell'Amministrazione e che, di certo, non avrebbe dovuto comportare la sua ingiusta esclusione dal concorso.

Infatti, è evidente che l'esclusione si sarebbe potuta evitare laddove, a seguito dell'istanza di riesame presentata dal ricorrente, l'Amministrazione avesse concesso il beneficio dell'errore scusabile o eventualmente avesse provveduto a rettificare l'errore concedendo il "soccorso istruttorio" ex art.6 L.n.241/90.



Sotto un primo profilo, è chiaro che, tenuto conto della natura dell'errore, l'Amministrazione avrebbe potuto consentire al ricorrente di partecipare a uno dei due profili concedendogli il **beneficio dell'errore scusabile**.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni che la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

Quindi, una volta ricevuta la segnalazione dell'errore, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare almeno una delle due domanda ed escludere l'altra per permettere al ricorrente di partecipare alla selezione e non annullare entrambe le istanze penalizzando così quest'ultimo in modo assolutamente sproporzionato rispetto all'errore commesso (*Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016; n.5824/2016 e n.1000/2020*): in sostanza, parte resistente avrebbe dovuto / potuto riconoscere l'evidente disattenzione commessa del ricorrente e concedergli il beneficio dell'errore scusabile e l'ammissione al concorso per uno dei due profili.

In ogni caso, giova aggiungere che, una volta avvedutasi della irregolarità di carattere meramente formale della doppia domanda, l'Amministrazione avrebbe potuto provvedere - soprattutto a seguito della richiesta del ricorrente – ad attivare il “**soccorso istruttorio**” prescritto dall'art.6 c.1 lett.b della L.n.241/90 e secondo “*il responsabile del procedimento ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete*”.

Come noto, con il “soccorso istruttorio”, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione può regolarizzare o integrare la domanda erronea o carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Sotto questo profilo, richiamato in questa sede anche quanto si è già detto in precedenza sul malfunzionamento del sistema informatico, è opportuno ricordare che le procedure selettive sono rivolte alla scelta del miglior candidato e, di certo, tale scelta non può essere pregiudicata da mere irregolarità. Il soccorso istruttorio si profila dunque come



uno strumento indispensabile in materia concorsuale perché appare del tutto irragionevole adottare un provvedimento negativo per la presenza di una irregolarità, tenuto conto altresì che il rapporto amministrativo è improntato sui canoni della leale collaborazione e correttezza tanto che l'ultimo DL n.76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni") ha aggiunto all'art.1 della legge sul procedimento il c.2 bis nell'ottica di consentire al privato la possibilità di istituire un proficuo dialogo con l'amministrazione procedente e partecipare all'attività procedimentale a beneficio di entrambe le parti.

Il soccorso istruttorio si fa concreta estrinsecazione dei suddetti principi e, quindi, non va considerato come mera facoltà dell'amministrazione, frutto della benevolenza del potere pubblico bensì come dovere in capo alla stessa nel relazionarsi con i privati.

A conferma di ciò il Consiglio di Stato ha affermato che, nei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (Cfr. C.d.S.n.7975/2019).

Esattamente come accaduto nella specie dove il ricorrente ha commesso una semplice disattenzione nell'inoltro delle due domande!

Ebbene, si può dire che proprio la fattispecie in esame RIENTRA NEI CASI TIPICI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE E' CHIAMATA A PROVVEDERE CON IL "SOCCORSO ISTRUTTORIO", perché la stessa ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati di cui è già in possesso o che sono stati comunque forniti dal candidato (le 2 domande appunto) (Cfr. C.d.S.n.4543/2014).

In definitiva, si può quindi concludere che se l'Amministrazione avesse correttamente provveduto con il "soccorso istruttorio" avrebbe potuto invitare il candidato a "scegliere" uno dei due profili selezionati o, al massimo, a consentirgli di partecipare a quello per cui era stata inviata la prima domanda; ciò non avrebbe violato in alcun modo la "par condicio" dei concorrenti e la legalità della procedura. Si ribadisce infatti che la rettifica / integrazione di una domanda di concorso va solo a completare le dichiarazioni già rese nella stessa, così risolvendosi in una precisazione che non altera la "par condicio" fra i



concorrenti perché la stessa ha come oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificata ed acquisita.

Nella specie, è evidente quindi la violazione del “soccorso istruttorio” e la necessità di provvedere all’ammissione del ricorrente a uno dei profili di concorso.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di “*fums boni iuris*” e “*periculum in mora*” per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia innanzitutto che, ove codesto Ecc.mo Collegio ritenesse di attendere la decisione di merito – a cui si giungerebbe solo fra qualche anno – al ricorrente verrebbe preclusa la possibilità di partecipare alle prove scritte del Concorso e quindi di partecipare allo stesso.

E’ di tutta evidenza la necessità del dott. Finocchiaro di ottenere quanto prima un provvedimento cautelare che gli consenta di scegliere il profilo professionale a cui partecipare che, nella specie, è quello indicato all’art.1 lett. e) del Bando e cioè Tecnico di amministrazione di cui all’art.1 lett. e) del Bando per il Distretto della C.A. di Catania (Codice AMM – CT) o, nel caso, di partecipare al concorso la cui domanda è stata presentata per prima e cioè quella per il profilo professionale Tecnico Analista di Organizzazione di cui all’art.1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC) inoltrata il **28/04/2022 alle ore 10:41:28.**

Per assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare, il G.A. può fare ricorso, infatti, a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo come l’ammissione con “riserva” - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell’atto impugnato - che permettano di imporre all’Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale. **L’ammissione con riserva rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l’interesse del privato e quello dell’Amministrazione** che, in caso di accoglimento del gravame, non si troverebbe nella necessità di reiterare l’intero procedimento concorsuale. Secondo la giurisprudenza amministrativa, d’altra parte,



l'ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: **Consiglio di Stato n. 3018/2015**).

A tal proposito, si evidenzia che laddove il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di “chance” da parte del ricorrente, con evitabili spese a carico dell'Erario.

*

Richiesta di concessione di decreto presidenziale ex art.56 c.p.a.

Nella presente fattispecie la concessione di una cautela in sede collegiale è da ritenersi però potenzialmente inadeguata.

Sul proprio sito il Formez ha pubblicato un avviso relativo alla convocazione per la prova scritta di cui ai bandi di concorso pubblico in oggetto “**nei giorni 21, 22, 24, 27 e 28 giugno 2022**” (doc.12) e, per lo specifico profilo “Tecnico di Amministrazione”, la prova è addirittura fissata **la mattina del 21 giugno** come si evince dal diario d'esame (doc.13)

In ragione di ciò, i tempi sono molto “stretti” e sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza perché la prova verrà svolta prima della camera di consiglio, impedendo di fatto la possibilità di ottenere in tempo utile un provvedimento di ammissione “con riserva” alla stessa.

In considerazione di ciò, è interesse del ricorrente ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza che, in attesa della camera di consiglio, gli permetta di scegliere il profilo, la rapida valutazione dei propri titoli e, quindi, di accedere alla prova scritta che si svolgerà nelle date sopra indicate.

Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni per la concessione con decreto presidenziale della misura cautelare interinale prevista dall'art.56 c.p.a.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare in parte qua i provvedimenti impugnati, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimete di consentire al ricorrente di “scegliere” il profilo per cui concorrere o, nel caso, di inserirlo in quello dov'è stata presentata la prima domanda (Tecnico Analista di Organizzazione), ammettendolo così alla selezione previa valutazione dei titoli e



previa concessione di idoneo provvedimento cautelare - anche con decreto monocratico ex art.56 c.p.a. considerata l'estrema gravità e urgenza -, che gli permetta di accedere con "riserva" all'imminente prova scritta del concorso.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002 n. 115, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

- 1. Provvedimento di annullamento / esclusione dalla procedura del 15/06/22;**
- 2. Domanda di partecipazione per il profilo "Tecnico di amministrazione";**
- 3. Domanda di partecipazione per il profilo "Tecnico analista di organizzazione";**
- 4. Graduatoria pubblicata il 9/6/2022 ammessi prova scritta "Tecnico di amministrazione";**
- 5. Graduatoria pubblicata il 9/6/2022 ammessi prova scritta "Tecnico analista di organizzazione";**
- 6. Bando di concorso;**
- 7. Schermata area riservata ricorrente attestante l'orario di presentazione dalla domanda per il profilo "Tecnico di amministrazione";**
- 8. Schermata area riservata ricorrente attestante l'orario di presentazione dalla domanda per il profilo "Tecnico analista di organizzazione";**
- 9. Istanza di riesame del 15/06/2022;**
- 10. Ricevuta iscrizione al concorso per il profilo "Tecnico di amministrazione";**
- 11. Ricevuta di iscrizione al concorso per il profilo "Tecnico analista di organizzazione";**
- 12. Schermata sito Formez convocazione delle prove scritte;**
- 13. Diario d'esame.**

Roma, 17/06/2022

Avv. Riccardo Di Veroli